

# REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (LEGGE N. 338/2000)

## AGENZIA ENTRATE

Un particolare regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche e alle imprese familiari che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

### REQUISITI

Per l'adesione al regime fiscale agevolato è necessario il rispetto dei seguenti requisiti.

Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare;

L'attività da esercitare non deve costituire la prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto qualsiasi forma (fatta eccezione del periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti e professione);

L'ammontare dei compensi di lavoro autonomo o i ricavi delle imprese di servizi non deve superare € 30.987,41, per quanto riguarda le altre imprese i ricavi non devono superare € 61.974,83;

Qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello del riconoscimento non deve essere superiore a quelli suddetti.

Devono essere adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

### I VANTAGGI DEL REGIME AGEVOLATO

Il regime agevolato per le nuove attività consente i seguenti vantaggi:

54

- **pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali regionali e comunali nella misura del 10%;**
- **versamento delle altre imposte non assolte mediante l'imposta sostitutiva,**
- **esonero da liquidazioni e versamenti periodici;**
- **esonero dalla tenuta dei registri contabili;**
- **non si applica la ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, ai ricavi e compensi riguardanti il reddito oggetto del regime agevolato;**
- **assistenza gratuita fornita dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio) per la compilazione della dichiarazione e per gli altri adempimenti fiscali;**
- **attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Il credito spetta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e dei relativi accessori, fino all'importo massimo di euro 309,87. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'apposita istanza, utilizzando il modello IPC. Per la compensazione mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo "6763".**

Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e va calcolata sull'intero reddito d'impresa realizzato.

Per quanto riguarda l'IVA sussiste l'obbligo di:

- **numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (fatture e scontrini fiscali);**
- **certificazione dei corrispettivi;**
- **dichiarazione e versamento annuale;**

L'IRAP è regolarmente dovuta, l'acconto e saldo vanno versati entro i termini ordinari.

Gli studi di settore ed i parametri sono regolarmente applicati. I contributi previdenziali ed assistenziali non sono deducibili dal reddito dell'attività, ma solo da eventuali redditi imponibili IRPEF.

## DURATA E MODALITÀ OPERATIVE

Il regime fiscale agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi. La scelta del regime va operata in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività e vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta. I contribuenti che intendono avvalersi del regime agevolato devono comunicare la scelta, utilizzando l'apposito modello AA9/9 all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

## CAUSE DI DECADENZA

Dal regime fiscale agevolato si decade a partire dall'anno successivo a quello in cui si sia superato il limite dei ricavi e compensi per una percentuale non superiore al 50% (e quindi fino a € 46.481,12 e/o €. 92.962,24). Se si verifica il superamento dei limiti richiesti per una percentuale superiore al 50%, la decadenza decorre dallo stesso periodo d'imposta, con il recupero di tutte l'imposte dovute senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

## TAVOLA COMPARATIVA DEI REGIMI AGEVOLATI

	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (ART.27, COMMI 1 E 2, D.L. 98/2011)	REGIME CONTABILE AGEVOLATO (ART. 27, COMMA 3, D.L. 98/2011)	REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (ART. 13 L. 388/2000)
<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persone fisiche residenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persone fisiche residenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persone fisiche residenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo</li></ul>
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ricavi/compensi annui non superiore a € 30.000</li><li>• No ad acquisti di beni strumentali per un importo superiore a € 15.000 nei tre anni precedenti</li><li>• No a cessioni all'esportazione o ad operazioni assimilate nell'anno precedente</li><li>• Non aver sostenuto nell'anno precedente spese per lavoratori dipendenti e assimilati</li><li>• Non aver erogato nell'anno precedente somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ricavi/compensi annui non superiore a € 30.000</li><li>• No ad acquisti di beni strumentali per un importo superiore a € 15.000 nei tre anni precedenti</li><li>• No a cessioni all'esportazione o ad operazioni assimilate nell'anno precedente</li><li>• Non aver sostenuto nell'anno precedente spese per lavoratori dipendenti e assimilati</li><li>• Non aver erogato nell'anno precedente somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ricavi/compensi annui non superiore a € 30.987,41.</li><li>• Per le imprese che erogano prestazioni di servizi, i ricavi annui non devono superare € 61.974,83</li></ul>
<b>Altri requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non aver svolto attività d'impresa o lavoro autonomo nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività</li><li>• L'attività non deve essere la mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo</li><li>• Se si prosegue l'attività d'impresa svolta già da un altro soggetto, i ricavi annui precedenti non devono superare € 30.000</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Non aver svolto attività d'impresa o lavoro autonomo nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività</li><li>• L'attività non deve essere la mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo</li><li>• Se si prosegue l'attività d'impresa svolta già da un altro soggetto, i ricavi annui precedenti non devono superare i € 30.000</li></ul>
<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 anni dall'inizio dell'attività.</li><li>• Anche oltre il quinquennio, ma fino al compimento dei 35 anni di età</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non è prevista una durata massima</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 anni dall'inizio dell'attività</li></ul>

## TAVOLA COMPARATIVA DEI REGIMI AGEVOLATI SEGUE

	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (ART.27, COMMI 1 E 2, D.L. 98/2011)	REGIME CONTABILE AGEVOLATO (ART. 27, COMMA 3, D.L. 98/2011)	REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (ART. 13 L. 388/2000)
<b>Determinazione del reddito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il reddito si determina in base al principio di cassa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il reddito si determina nei modi ordinari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per limiti temporali o per il venir meno di uno dei requisiti</li> </ul>
<b>Adempimenti contabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esonero dalla tenuta e registrazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, Irap, IVA. Esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esonero dalla tenuta e registrazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, Irap, IVA. Esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA. Obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esonero dalla tenuta e registrazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, Irap, IVA. Esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA.</li> </ul>
<b>IRPEF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposta sostitutiva del 5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IRPEF nella misura ordinaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposta sostitutiva del 10%</li> </ul>
<b>IVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale e della comunicazione annuale ai fini Iva;</li> <li>obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, obbligo di certificazione dei corrispettivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di fatturazione e conservazione, obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esonero da tutti gli adempimenti IVA, ad eccezione dell'obbligo di dichiarazione annuale, di liquidazione e di versamento dell'IVA</li> </ul>
<b>IRAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì</li> </ul>
<b>Studi di settore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì</li> </ul>

**Fonti normative:** Il regime fiscale agevolato è disciplinato dall'art. 13 della Legge 388 del 2000 Finanziaria 2001 e dal Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 14/03/2001. Per la disciplina del credito d'imposta si veda anche il D.M. 7/02/2003.